



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare – standard probatorio

Descrizione

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito (quanto meno a partire da Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; per tutte, da ultimo, CFA SU n. 034/2022; CFA, Sez. I, n. 24/2022-203; CFA, Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 83/CFA/2022-2023/D

Presidente

Torsello

Relatore

Girodano

Riferimenti normativi

art. 44 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE- DECISIONE N. 0083 CFA del 22 marzo 2023 (Procuratore Federale-Luca Gratton-Davide Bracco-ASD Costalunga)